GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — SABATO 2 LUGLIO — NUM. 153

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministraziome* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4620** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 luglio 1880, n. 5546 (Serie 2ª);

Visto il R. decreto 26 dicembre 1880, n. 5833 (Serie 2ª);

Visto il R. decreto 26 dicembre 1886, n. 4262 (Serie 3ª);

Vista la legge del 6 giugno corrente di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1887-88;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'ufficio centrale di meteorologia sarà composto nel seguente modo:

1	Direttore	L.	6000
1	Vice-Direttore	»	4000
1	Conservatore del Museo Copernicano.	»	3000
1	Assistente.	»	3000
1	Assistente.	»	2500
1	Assistente telegrafico	»	1600
2	Assistenti con lire 2000	»	4000
1	Incaricato del servizio dei presagi	»	2000
1	Compilatore di 1ª classe	»	2100
1	Compilatore di 2ª classe	»	1600
1	Incaricato del servizio dei temporali.	»	2000
2	Compilatori di 3ª classe con lire 1300.	»	2600
1	Custode dell'Osservatorio astronomico.	»	1600
1	Custode del Museo Copernicano.	»	1000
1	Inserviente	»	1000
1	Inserviente	»	800
1	Portiere	»	700
	Totale	L.	39500

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **4622** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (Serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistenti nella piazza d'Armi di Udine vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 7 aprile 1887:

Ridolfi Lavinio, delegato di 4ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, accettate le dimissioni date.

Con R. decreto del 11 aprile 1887:

Gattermayer Enrico, già delegato di 2ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 28 aprile 1887:

Biundi comm. Pietro, questore di 1ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in aspettativa per salute, richiamato in attività di servizio.

Pacifico dott. Enrico, viceispettore di 3ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio.

Con R. decreto del 14 aprile 1887:

Lazzarini Anselmo, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, collocato a riposo per motivi di salute.

Con RR. decreti del 5 maggio 1887:

Borrelli dott. Federico, viceispettore di 3ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio.

Mingione Vincenzo, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto dell'8 maggio 1887:

Limonta Luigi, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, collocato a riposo per anzianità di servizio in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 22 maggio 1887.

Tamasi Nicola, delegato di 4ª classe, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivo di famiglia.

Virgini Virginio, delegato di 4ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, accettate le dimissioni.

Con RR. decreti del 29 maggio 1887:

Albanese Antonio, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nominato viceispettore di 2ª classe (L. 2500).

Rizzi cav. Alessandro e Bonanno cav. Antonio Gagliardo, ispettori di 2° grado di 1ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, promossi ispettori nel 1° grado 2ª classe (L. 4500).

Muzzioli Francesco, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, promosso, per merito d'esame, ispettore di 2° grado 2ª classe (L. 3500).

Santini Soccorso, delegato di 2ª classe, Carlo Giuseppe, delegato di 2ª classe, Caiazzi Luigi, delegato di 2ª classe, Cardin Olinto, delegato di 2ª classe, e Palma dott. Raffaele, viceispettore di 2ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, promossi alla 1ª classe (L. 3000).

Rosiello dott. Francesco Paolo, viceispettore di 3ª classe, Nocera Vincenzo, delegato di 3ª classe, Minaldi Luigi, delegato di 3ª classe, Vallero Giacomo, delegato di 3ª classe, Rasina Antonio, delegato di 3ª classe, e Maccari Ulisse, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, promossi alla 2ª classe (L. 2500).

Marinoni Michele, Barili Ettore, Zecca Luigi, Topan Arturo e Schiavi Nicola, delegati di 4ª classe, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, promossi alla 3ª classe (L. 2000).

Brancia Annibale, Belotti Antonio, Cassone Antonio, Biondi Elziade, Giannotti Antonio Modesto, Carcassi Francesco, Fugali-Vasquez Giovanni, Racioppi Vincenzo, Schifini Gerardo, Soriani Ferdinando e Francia Pompeo, delegati di 4ª classe nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, promossi alla 3ª classe (L. 2000).

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Sono accettate le dimissioni offerte dall'agente di cambio signor cav. Eduardo Del Pozzo dalla carica di agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico presso la Intendenza di Finanza di Napoli conferitagli con il Reale decreto 8 giugno 1862.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 636,047 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 100 al nome di *Oviglia* Maria fu Giovanni, nubile, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Oria* Maria fu Giovanni, nubile, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 30 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 812,033 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25, al nome di Caprotti *Caterina* di Luigi, nubile, domiciliata in Albiate (Milano) coll'usufrutto a favore del detto suo padre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Am-

ministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caprotti *Maria Luigia-Caterina* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del genitore, domiciliato in Albiate (Milano), coll'usufrutto a quest'ultimo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 13185 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 840, al nome di Barabino *Nicolò* fu Pasquale domiciliato in Ventimiglia, venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Barabino *Generoso-Nicolò*, domiciliato in Ventimiglia, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè n. 695886 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 500, al nome di Levi Valentina, Berta e *Moisè-Edgardo*, di Augusto, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliati a Pisa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Levi Valentina, Berta e *Edgardo*, di Augusto, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliati a Pisa, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 giugno 1887.

Il Direttore generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè n. 682244 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 2115, al nome di *Del-Rio* Ester Giannina fu Emanuele, moglie di Augusto Levi, dei loro figli Valentina, Berta e *Moisè-Edgardo*, minori sotto l'amministrazione del padre, e di altri nascituri da essi coniugi Levi e *Del-Rio*, eredi indivisi, domiciliati a Pisa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Del Rio* Ester Giannina fu Emanuele, moglie di Augusto Levi, dei loro figli Valentina, Berta e *Edgardo*, minori sotto l'amministrazione del padre, e di altri nascituri da essi coniugi Levi e *Del Rio*, eredi indivisi, domiciliati a Pisa, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 0[0, cioè: N. 33695 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1530, al nome di Levi Valentina, Berta e *Moisè-Edgardo* di Augusto, minori, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliati a Pisa, u così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Levi Valentina, Berta ed *Edgardo* di Augusto, minori, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliati a Pisa, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 21 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento cioè: n. 693534 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 665 al nome di Levi Clotilde, Valentina, Berta e *Moisè-Edgardo* dei viventi Augusto ed Ester Giannina *Del Rio* coniugi e figli nascituri dai medesimi, i primi tre minori sotto la patria potestà del loro padre, domiciliati in Pisa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Levi Clotilde, Valentina, Berta e *Edgardo* dei viventi Augusto ed Ester Giannina *Del-Rio* coniugi e figli nascituri dai medesimi, i primi tre minori sotto la patria potestà del loro padre, domiciliati in Pisa, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 giugno 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

Il Rettore della Regia Università degli studi di Torino,

Visti il Regio decreto 10 maggio 1858 e la legge 21 febbraio 1859;
Visti i Regi decreti 26 luglio 1856, 11 aprile 1869, 24 agosto 1872, 7 maggio 1874, 2 aprile 1885,

Fa noto:

Che nel giorno 25 del p. v. luglio, e nella città di Torino per gli aspiranti delle antiche provincie continentali, in Cagliari per quelli della Sardegna, si apriranno gli esami di concorso a 39 posti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, cioè 30 di fondazione Regia, 1 di fondazione Martini, 2 di fondazione Vandone, 6 di fondazione Ghislieri (S. Pio V).

I 30 posti di fondazione Regia (salvo 1 riservato agli alunni degli Istituti tecnici per le Facoltà di matematiche), sono indistintamente applicati a qualunque Facoltà, e aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna nativi delle antiche provincie dello Stato.

Il posto di fondazione Martini è destinato allo studio delle scienze fisiche matematiche, e possono ad esso concorrere tutti gli studenti sovrindicati.

I 2 posti della fondazione Vandone sono destinati 1 alla Facoltà di medicina e chirurgia, 1 alla Facoltà di matematica, e sono riservati a beneficio dei giovani oriundi di Vigevano ed ivi domiciliati: in mancanza di questi succedono i nativi del circondario di Lomellina, ed in vece loro qualsiasi altro giovane delle antiche provincie. Il merito relativo sarà tenuto in conto solo fra i chiamati d'uno stesso grado.

I 6 posti della fondazione Ghislieri sono destinati: 3 ai nativi del comune di Bosco Marengo, 2 ai nativi del comune di Frugarolo ed 1 ai nativi di Vigevano.

Possono aspirare a questi ultimi 3 posti gli studenti che avranno ottenuto, prima degli esami di concorso, il certificato di licenza ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di lettere e filosofia, di storia naturale, di scienze fisiche o chimiche, per cui bisogna aver conseguito l'attestato di licenza liceale. Gli aspiranti ai 3 posti riservati per i nativi di Bosco Marengo debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (Legge 21 febbraio 1859).

La pensione assegnata ai vincitori dei posti messi a concorso è di li e 70 per ciascun mese dell'anno scolastico sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni collegiali.

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nella città, ove ha sede una Università di studi, non sono ammessi a fruire del benefizio di un posto gratuito, fuorchè nel caso che, per assoluta mancanza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti dovranno presentare al Regio provveditore agli studi della rispettiva provincia, od all'ispettore per le scuole del proprio circondario, prima dello scadere del giorno 15 del p. v. luglio:

1. Una domanda in carta da bollo di 60 centesimi scritta intieramente di proprio pugno, nella quale dichiareranno la Facoltà al cui studio intendono di applicarsi, ed il posto della fondazione al quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia;

2. L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3. Le carte d'ammissione allo studio del corso liceale, ginnasiale o dell'Istituto tecnico, compresa quella dell'ultimo anno, munite delle necessarie sottoscrizioni, le quali, per l'anno in corso, saranno limitate al mese di giugno;

4. Un certificato del Preside del Liceo, o del Direttore del Ginnasio o dell'Istituto tecnico in cui si compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta. Qualora l'aspirante sia in corso di una Facoltà dovrà inoltre comprovare con un certificato del Sindaco della città, nella quale attese agli studi universitari, che egli tenne buona condotta durante i medesimi;

5. Un certificato medico, *debitamente legalizzato*, dal quale risulti che l'aspirante sofferse il vaiuolo, o fu vaccinato con successo, e che non è affetto d'infermità comunicabile;

6. Un attestato del Sindaco, il cui contenuto sia *confermato dal Pretore locale, in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata:

A La professione che il padre ha esercitato od esercita;

B. Il numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia di lui;

C. Il patrimonio che sia nel comune stesso, che altrove, l'aspirante, il padre e la madre possedono, accennando se in beni stabili, in capitali, o fondi di commercio, in crediti iscritti, o non iscritti, non meno che il valore dell'intiero patrimonio ed il relativo reddito;

7. Dovranno inoltre dimostrare quale è la somma che a titolo di imposta di ricchezza mobile, rurale o per fabbricati si paga da ciascun membro della famiglia, e ciò mediante certificati rilasciati dagli uffici degli agenti delle tasse del luogo di origine, di domicilio o di qualsiasi altro presso cui l'aspirante od i proprii genitori trovansi inscritti come contribuenti.

8. Dovranno infine i concorrenti dimostrare, giusta il disposto dall'art. 1 della legge 3 agosto 1857, di avere conseguita, prima dell'apertura del concorso, la licenza liceale, ginnasiale o tecnica, secondo il posto cui concorrono, diversamente i loro esami di concorso saranno nulli.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori approvati, in luogo delle carte indicate al n. 3, presenterà un certificato rilasciato dai medesimi, comprovante che egli ha terminato o sta per compiere in quest'anno il corso ginnasiale, o liceale, o tecnico, quale si richiede per il posto al quale aspira, ed invece del certificato di cui al n. 4 presentarne uno al sindaco del comune nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni, comprovante la sua buona condotta.

Trascorso il giorno 15 del prossimo venturo luglio, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Torino, dal Palazzo della Regia Università, addì 17 giugno 1887.

ANSELMI.

Disposizioni concernenti gli aspiranti al concorso per i posti gratuiti del Collegio per le Provincie, contenute nel regolamento approvato con R. decreto 10 maggio 1858; nella legge 21 febbraio 1859, nella relazione a S. M. che precede il R. decreto 26 luglio 1856, e nei RR. decreti 7 maggio 1874 e 2 aprile 1885.

Gli esami di concorso (secondo il regolamento suddetto e le disposizioni contenute nel R. decreto 2 aprile 1885), per i posti di fondazione . . . . . si compongono di sei lavori in iscritto e di due esperimenti verbali.

I lavori in iscritto consisteranno:

a) In una composizione latina;

b) In una composizione italiana;

c) In un argomento di filosofia;

d) In una versione dal greco;

e) Nella soluzione di quesiti sull'aritmetica, algebra e geometria;

f) Id. sulla fisica.

Una delle composizioni di cui alle lettere *a* e *b* verserà sulla storia.

I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincierà alle ore 7 mattutine, e la seconda alle ore 2 pomeridiane.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

È proibito ai candidati qualunque comunicazione fra loro e con persone estranee sì a voce che per iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alla prescrizione di quest'articolo sarà punita coll'esclusione dal concorso.

Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la Facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

I due esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto . . . . . Saranno pubblici, e verranno dati ad un solo candidato per volta . . . . . . Essi avranno luogo nei giorni non festivi immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto . . . .

Ciascuno degli esami verbali dura un'ora per ogni concorrente . . . .

Gli esami verbali dei concorrenti che provengono da Liceo verseranno (*a mente del R. decreto 7 maggio 1874*), per le materie di cui sopra, sui programmi degli esami di licenza liceale.

Ogni compenso fra gli esami scritti e gli orali è abolito. I concorrenti per essere dichiarati idonei dovranno riportare almeno sei decimi dei voti in ciascun esame sia per iscritto, sia orale (R. decreto 6 maggio 1885).

Gli aspiranti ai posti della fondazioni Ghislieri (S. Pio V) per lo studio di lettere o filosofia, di scienze fisiche o chimiche, o di storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto pegli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia.

Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione (*ad eccezione dei sovraccennati due riservati ai nativi di Bosco Marengo*) per lo studio delle altre Facoltà, l'esame di concorso si raggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due, l'una in iscritto e l'altra verbale.

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione latina ed italiana, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

Gli esami di concorso poi per i posti gratuiti di detta fondazione Ghislieri, stabiliti nel Regio Collegio « Carlo Alberto » a favore del comune di Bosco Marengo, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione Regia (Legge 21 febbraio 1859).

Le prove di concorso pei candidati provenienti dagli Istituti tecnici versano, sia in iscritto come a voce, secondo le disposizioni Ministeriali 12 maggio 1887:

1. Sulla Letteratura italiana;
2. Sulla Storia;
3. Sulla Matematica;
4. Sulla Fisica in conformità dei numeri I, IV, V e VII dei relativi programmi annessi al decreto Reale 3 novembre 1876.

Disposizione testamentaria del conte Vandone, *approvata con Regio Decreto* 26 *luglio* 1856.

« Ordino e voglio che dalle mie sostanze venga prelevato un capitale di lire *centomila* da riporsi a sicuro e fruttifero impiego fra « il termine d'un anno dopo la morte, o che coi redditi annuali « della medesima somma siano create numero *undici piazze* gratuite « nel venerando Collegio dei Gesuiti, ossia di S. Francesco in To- « rino, ed in mancanza di questo, in quell'altro Collegio che più si « crederà conveniente dagli infrascritti miei eredi universali, e sieno « mantenuti ivi agli studi presso l'Università di Torino undici gio- « vani, cioè due addetti alla Facoltà legale, due alla teologia, due alla « medicina e chirurgia, due alle belle lettere, due alla filosofia ed « uno alla matematica.

« Tali piazze saranno distribuite previo esame di concorso ed a « quei giovani sprovvisti di altri mezzi, onde mantenersi agli studi, « i quali in detto esame avranno dato maggior saggio dei loro ta- « lenti e del loro studio. »

Art. 4 del R. decreto 26 luglio 1856.

« I posti gratuiti (Vandone) verranno conferiti mediante esame di « concorso, giusta le norme vigenti per i posti di fondazione Regia, « e secondo la distribuzione e le condizioni prescritte dalle tavole « testamentarie. »

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 1° luglio 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 3 e 1[2.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicasi un sunto di petizioni.

Accordasi un congedo al senatore Longo.

Commemorazione.

PRESIDENTE annunzia la morte del senatore De Filippo, tessendo con rapida rivista l'elogio della sua vita di cittadino, di magistrato, di patriota, d'uomo politico.

ERRANTE ricorda qual liberale di antica data e quale forte ed intemerato carattere sia stato il senatore De Filippo. Dice che l'Italia e la Monarchia hanno perduto in lui un uomo devoto e che i senatori hanno perduto un collega riverito ed onorato.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, a nome del Governo associasi al cordoglio di tutto il Senato per la morte del senatore De Filippo, ricordando i grandi servigi da lui resi alla patria.

Presentazione di progetti di legge.

BERTOLÈ-VIALE, Ministro della Guerra, presenta il seguente progetto di legge:

« Autorizzazione di un credito di 20 milioni di lire per spese militari in Africa ».

Ne chiede l'urgenza, la quale è consentita.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, presenta il seguente progetto di legge:

« Modificazioni alla legge di Contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e di grani per lo Stato ».

Comunicazione.

Viene data comunicazione di una lettera con cui il Ministro dell'Interno invita il Senato a farsi, come sempre, rappresentare al solenne servizio funebre anniversario pel re Carlo Alberto, che sarà celebrato a Torino il 28 luglio.

PRESIDENTE dichiara che, come negli anni scorsi, così in questo, i signori senatori che si trovano a Torino saranno pregati di rappresentare il Senato nella detta occasione.

Discussione del progetto di legge n. 39.

PRESIDENTE apre la discussione sul progetto: « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi e sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

AURITI fa plauso all'Ufficio centrale per avere nel suo controprogetto riconosciuto che questa importante materia dei consorzi per lo esercizio delle miniere debba ritenersi, piuttosto che di indole privata, di pubblico interesse, e che pertanto debba regolarsi anzichè dal Codice civile, dalla legge sui lavori pubblici. È lieto che il Governo abbia acconsentito ad una tale modificazione dei principii che informavano il progetto governativo.

Ciò premesso, discende a fare alcune considerazioni generali sulle principali disposizioni del progetto.

Circa l'art. 2 egli vorrebbe che il progetto fosse anche più ardito, e giungesse senz'altro al punto che per la costituzione del consorzio fra i proprietari o possessori di miniere non occorra l'adesione della maggioranza fra essi.

Poichè questo principio è il presupposto di molte delle disposizioni del progetto, il variarlo per questa parte porterebbe alla conclusione di rinviare il progetto all'Ufficio centrale.

Tuttavia, egli, pure mantenendo questa base al progetto, si limiterà ad esaminare quali modificazioni, a suo avviso, occorrerebbe apportarvi.

Ritiene doversi modificare l'art. 3 che deferisce alla cognizione dei tribunali i reclami circa le basi del concorso fra i vari interessati. Invero, secondo la giurisprudenza fissata in materia di consorzi di ragion pubblica, non si viene innanzi l'autorità giudiziaria che per le questioni di legalità offesa e per la durata dei diritti civili che si reputassero lesi.

Vorrebbe che un tale sistema si fosse seguito anche per il progetto di cui trattasi. In conseguenza di che, secondo la legge del 1865 sui lavori pubblici, la risoluzione delle vertenze sarebbe rimessa all'ordine amministrativo.

Riconosce per altro che, allo stato della nostra legislazione, quando vi è di mezzo un diritto civile o politico, le garanzie di tutela non sono sufficienti.

Vorrebbe pertanto che a questo si riparasse nel modo seguente: 1. che si indicassero per enumerazione i casi nei quali le questioni debbano essere rimesse alla risoluzione del Consiglio di Stato, come è stabilito nella legge prussiana; 2. che questo Consesso decidesse con *giurisdizione propria* e non solamente come in oggi in via meramente consultiva.

Fa rilevare i vantaggi che deriverebbero ai privati in tempo ed in ispesa da questa speciale giurisdizione amministrativa in luogo di quella dei tribunali.

Egualmente ritiene che dovrebbero essere determinati gli atti che interessano il consorzio e nei quali l'Amministrazione di questo ha la rappresentanza del consorzio stesso, com'è detto nell'art. 5.

Infine dice ritenere inutile la disposizione dell'art. 7 che stabilisce che ai consorzi può essere accordata, con decreto Reale ed osservate certe forme, la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo di soci.

Invero i consorzi di ragion pubblica hanno già tale facoltà (senza d'uopo di osservare forme speciali) in base alla legge del 1865 sui lavori pubblici.

Per ultimo ritiene che sia insito nella natura di questi Consorzi di pubblica ragione che i diritti e gli obblighi trapassino nel fondo; diversamente potrebbero i vantaggi del Consorzio sparire col passaggio dei fondi da uno ad altro proprietario.

E questa affezione degli obblighi al fondo, l'oratore ritiene che esista indipendentemente dalla trascrizione dell'atto stabilita in proposito dalla legge del 1873 sui Consorzi d'irrigazione.

Ammette che resti per altro da esaminare se, per garanzia dei terzi, onde stabilire una certa pubblicità, non sia opportuno ordinare l'obbligo della trascrizione.

Espone come egli abbia compendiato le sue idee in una serie di emendamenti che comunica alla Presidenza.

VITELLESCHI si è proposto il quesito importantissimo, già accennato dal Ministro nella sua relazione, di togliere con un modo pratico le diseguaglianze nella materia mineraria, che si riscontrano nelle varie regioni del nostro paese, diseguaglianze che non stanno neppure in armonia collo statuto fondamentale del Regno.

A questo intento sarebbe diretto un vero e proprio nuovo titolo della legge composto di tre articoli che egli sottopone al giudizio dell'Ufficio centrale, perchè vegga se non fosse il caso di introdurlo, se non tutto, almeno in qualche parte nel progetto di legge in discussione.

Il primo articolo assicura ai proprietari talune giuste preferenze.

Il secondo esige anche per i ricercatori quelle garanzie di mezzi e di cognizioni che si esigono per i concessionari a tutela dei diritti dei proprietari e ad evitare loro infinite molestie.

Infine, allo stesso intento, col terzo articolo si richiedono per i concessionari quelle medesime cauzioni che vengono imposte ai ricercatori.

Raccomanda i tre articoli all'esame dell'Ufficio centrale e ciò perchè hanno l'obbiettivo di facilitare da una parte l'Amministrazione delle miniere, assicurando dall'altra più che sia possibile i proprietari contro le molestie dei ricercatori che sono molte volte progettisti e sognatori.

MAJORANA-CALATABIANO dice di aver fatto parte della minoranza dell'Ufficio centrale.

Dichiara che avrebbe preferito il sistema ministeriale perchè crede che il sistema dell'Ufficio centrale esageri soverchiamente la ingerenza amministrativa in materia mineraria. Sta bene che lo Stato ha il diritto di vigilanza per il modo di tutela della vita degli operai. Ma deve anche rammentarsi che riguardo a questo oggetto fu sancita apposita legge.

Appoggia le proposte dell'on. Vitelleschi come un passo che si farebbe verso la unificazione della legislazione mineraria.

CANNIZZARO, relatore, ringrazia l'on. Auriti dell'appoggio di massima che egli è venuto a dare a questo progetto.

Ritiene che non possa assicurarsi la vita degli operai delle miniere se l'industria medesima non viene in ogni parte disciplinata. Dimostra la necessità inevitabile che la legge intervenga, perchè l'avidità privata non sciupi assieme alle vite degli uomini anche la stessa produttività delle miniere. Cita come esempio di un disordine di tal genere quello che avviene in Sicilia. Crede che, dove trattisi di salvezza di persone, i consorzi obbligatorii possano essere imposti per legge.

Ricorda le diverse fasi attraverso le quali passò questo progetto, e fa notare come, mano mano, negli studi e nelle deliberazioni relative sia venuto prevalendo ed imponendosi il concetto della necessaria prevalenza dell'autorità amministrativa.

L'Ufficio centrale si riserva, dopo udito anche l'avviso del Ministro, di pronunziarsi riguardo agli emendamenti dell'onorevole Auriti ed intorno al titolo speciale proposto dall'onorevole Vitelleschi per il diritto di preferenza a favore del proprietario e per le garanzie da darsi dai ricercatori e concessionari di miniere a tutela dei diritti del proprietario stesso.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, riconosce la grande difficoltà di regolare questa importante materia delle miniere. Ricorda in proposito come, fin dal 1868, il Parlamento italiano abbia rivolto la sua attenzione ed i suoi studi a quest'opera.

L'attuale proposta riproduce quella stessa materia che il Senato ebbe già a ritenere degna di essere in modo uniforme legiferata.

Ricorda al Senato le diverse legislazioni che regolano la materia nelle varie parti d'Italia.

Accenna come il Consiglio minerario abbia regolato fin qui nel miglior modo possibile in via amministrativa la materia mineraria.

Si compiace di aver presentato d'iniziativa al Senato questo progetto di legge, dacchè il Senato stesso poteva, come potè, valersi degli studi importanti già fatti per emendare il progetto ministeriale. Così è che fu lieto di consentire che la discussione si aprisse sul testo dell'Ufficio centrale. Vi insiste malgrado che il senatore Majorana-Calatabiano si sia fatto a difendere il progetto ministeriale.

Si dichiara favorevole al concetto di sottoporre i Consorzi d'indole mineraria all'autorità amministrativa e se egli come Ministro non ha inserito questo concetto nel progetto ministeriale, non l'ha fatto per paura di veder compromesso il tutto. Poichè però arditamente l'Ufficio centrale, appoggiato in ciò anche dall'autorevole giudizio del senatore Auriti, è entrato sulla via di sottoporre i Consorzi all'autorità amministrativa, non ha esitato un momento ad accettare la proposta.

In ordine alla soppressione dell'art. 3, proposta dal senatore Auriti, si associa al medesimo perchè l'Ufficio centrale ne faccia sacrifizio.

Crede che non sia il caso di dire espressamente che le questioni di legalità dei Consorzi debbano essere deferite all'autorità giudiziaria, ritenendo che, anche senza dir nulla, debba applicarsi la legge del 1865, che abolisce il contenzioso amministrativo.

Accetta la soppressione del parere del Consiglio di Stato all'art. 2.

Accetterebbe anche la modifica proposta dal senatore Auriti all'art. 4.

In massima aderisce anche alle idee espresse dall'on. Vitelleschi; ma crede che le sue proposte riguardanti il diritto di preferenza al proprietario rispetto al ricercatore e riguardanti le cautele a favore del proprietario rispetto al ricercatore e al concessionario dovrebbero formare piuttosto oggetto di una speciale legge mineraria, mentre il progetto in discussione riguarda solo le servitù di passaggio, i consorzi e la polizia dei lavori.

Crede che l'Ufficio centrale possa esaminare col Ministro se non sia il caso di costituire degli articoli proposti dal senatore Vitelleschi uno speciale titolo della legge presente.

Nondimeno, per una meritata deferenza verso il senatore Vitelleschi, esamina ad una ad una le tre sue proposte in relazione alla legislazione in vigore.

Accetta il concetto della preferenza in favore del proprietario; si riserva però di esaminare la redazione da darsi a questo concetto.

Osserva che amministrativamente si suole sempre interpellare i proprietari, ma conviene sulla necessità di regolare la materia legislativamente.

In ordine alla opportunità di richiedere al ricercatore le condizioni di mezzi e di cognizioni che si esigono per il concessionario dice che in linea amministrativa si cerca di riparare alla lacuna della legge attuale e crede che con un decreto Reale si possa colmarla. Nondimeno non si oppone a che sia regolata la questione con un articolo di legge.

L'obbligo della cauzione che è imposto al ricercatore non è imposto al concessionario. A questa anormalità, notata dal senatore Vitelleschi, va aggiunta l'altra che vi sono provincie nelle quali, pur vigendo la legge del 1859, è stato omesso l'art. 29 che impone l'obbligo della cauzione al ricercatore.

Enumera alcuni argomenti che giustificano la omissione dell'onere della cauzione al concessionario, al quale non è dato un diritto d'indole transitoria come è quello del ricercatore, ma d'indole costante e duratura, per la quale sono richieste garanzie di altra specie e non meno importanti della cauzione.

Quindi, forse, potrà ritenersi ancora che non sia il caso d'imporre l'obbligo della cauzione al concessionario.

Ad ogni modo, crede che anche questa terza proposta del senatore Vitelleschi debba essere esaminata maturamente dall'Ufficio centrale, perchè si vegga se sia il caso di accettarne anche soltanto in parte il concetto.

Confida che dall'ulteriore studio del progetto di legge per parte dell'Ufficio centrale, potrà il progetto stesso riescire sempre più migliorato.

VITELLESCHI ringrazia il Ministro e l'Ufficio centrale dell'accoglienza fatta alle sue proposte.

Fa rilevare quanto alla terza di esse, come egli non abbia inteso che di porre la questione, intendendo bene non potere quella essere l'ultima parola in così difficile argomento.

Egli non ha inteso di chieder che si ponga l'obbligo di una cauzione da durare indeterminatamente per quanto duri la concessione.

Vorrebbe soltanto che si studiasse se siavi alcunchè da fare per garantire gli interessi dei proprietari del terreno nel caso di concessione a terzi.

MAJORANA-CALATABIANO si scagiona della accusa di contraddizione mossagli dal Ministro per le massime che l'oratore ha sostenuto altra volta e proposte in materia forestale e quelle che egli ha oggi propugnate. Non contesta che colla legge attuale si otterrà un miglioramento notevole riguardo alla procedura nelle contestazioni in materia mineraria.

AURITI ringrazia, riservandosi di concordare con l'Ufficio centrale la forma definitiva degli emendamenti da lui proposti.

Ritiene poi che, dappoichè con le proposte dell'onorevole Vitelleschi il campo di questo progetto si è notevolmente allargato, non sia possibile continuare domani la discussione. Questa dovrebbe a suo avviso rimandarsi a dopo che l'Ufficio centrale abbia esaminate le fatte proposte e siasi concordata la forma da darsi alle stesse.

MIRAGLIA dice che bene fece notare il senatore Auriti non potersi domani continuare la discussione di questo progetto di legge per il motivo che, dopo le proposte di modificazioni che furono fatte e che sono radicali, e dopo le dichiarazioni del Ministro di accettarle in massima, il progetto dovrà essere quasi completamente trasformato.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ritiene che, poichè tutti sono d'accordo sulla massima degli emendamenti e delle varie proposte, la discussione potrà domani continuarsi senza interruzione solo che le varie proposte e gli emendamenti sieno stampati e distribuiti. Spiega perchè siagli sembrato esistere qualche contraddizione tra il progetto di legge forestale altra volta presentato dall'onorevole Majorana e le opinioni da lui oggi espresse.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione per la nomina del reggente bibliotecario e del direttore di revisione e stenografia.

Reggente bibliotecario risulta nominato il signor avv. prof. Antonio Martini con 65 voti favorevoli sopra 69 votanti.

Direttore di revisione e stenografia risulta nominato il signor avvocato Eugenio Ferro con voti favorevoli 65 sopra votanti 69.

La seduta è levata a ore 6 1[2.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 1° luglio 1887

Seduta antimeridiana.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,5.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 29 giugno, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per il pareggiamento delle Università di Modena, Parma e Siena.

ZUCCONI, segretario, dà lettura dell'art. 1° e delle convenzioni annesse.

PELAGATTI dichiara che la storia della Università di Parma che fu fatta dall'on. Brunialti non la ritiene esatta; e lo dimostrerebbe se non gli paresse in questo momento più conveniente di abbreviare la discussione.

(Sono approvati i due articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge per l'istituzione di una cattedra dantesca in Roma.

ZUCCONI, segretario, ne dà lettura.

(Sono approvati i due articoli della legge).

Discussione del disegno di legge per ammissione degli scrivani locali di marina negli uffici d'ordine.

BRIN, Ministro della Marineria, consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dalla Commissione.

ZUCCONI, segretario, ne dà lettura.

(Si approva l'art. 1°).

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, ritiene inutile la disposizione contenuta nell'articolo 2°, aggiunto dalla Commissione, in questo disegno di legge.

LEVI, relatore, insiste invece sulla convenienza di mantenere questa disposizione, che prescrive alla Corte dei conti di non registrare decreti di nomina ad impieghi d'ordine per chicchessia, se non quando sia stato conferito ai sottufficiali dell'esercito e della marineria la metà dei posti che si fanno vacanti.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, domanda se si deroghi all'articolo della legge precedente del 1883, a cui la presente si riporta.

Voci. No! no!

LUZZATTI domanda allora qual sia la utilità della disposizione.

CAVALLETTO (presidente della Commissione). Si è voluto soltanto assicurare l'adempimento della legge del 1883, che volle accordata una precedenza sugli altri ai sott'ufficiali dell'esercito per la metà dei posti di ufficiale d'ordine. Quella legge però non fu finora strettamente osservata.

LUZZATTI crede che sarebbe più opportuno tradurre in un ordine del giorno il concetto espresso nel 2° articolo.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, consente in questa proposta, e prega la Commissione di accettarla.

CAVALLETTO (presidente della Commissione) rileva la necessità che la legge sui sottufficiali sia osservata scrupolosamente da tutti i Ministri.

Tuttavia consente egli pure di convertire l'articolo in ordine del giorno.

PRESIDENTE dà lettura dell'ordine del giorno, col quale « La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa all'ordine del giorno. »

È approvato.

La seduta termina alle 10 40.

Seduta pomeridiana.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 15.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazione del deputato Acquaviva.

PRESIDENTE. È pervenuta stamane alla Presidenza la seguente dolorosa comunicazione:

« Con l'animo immerso nel più crudo dolore compio dovere di partecipare a V. E. l'immatura morte del mio dilettissimo figlio, onorevole Giulio Acquaviva conte di Conversano. È spirato stasera alle 6 nella serenità e purezza del suo animo, soccombendo a grave e ribelle malattia.

« Duca d'Atri ».

Il sentimento di profondo dolore che la commovente partecipazione di così penosa notizia ha suscitato nell'animo mio, sarà indubbiamente partecipato da voi tutti, onorevoli colleghi. Il conte Giulio Acquaviva di Conversano apparteneva alla Camera da tre Legislature; non aveva mai smentito i suoi principii liberali e patriottici, e godeva la stima e l'affetto universale, tanto per l'elevatezza della sua mente e la rettitudine del suo giudizio, quanto per la dolcezza del suo sentire e la bontà dell'animo suo.

Egli diede prova, in più circostanze, della sua devozione alla patria, fu largo d'ogni beneficio alla sua terra natale e seppe meritamente assicurarsi l'affezione e la riconoscenza dei suoi concittadini. Discendente da illustre ed antica famiglia, Egli ne serbava degnamente la purezza delle nobili tradizioni, serbandosi gentiluomo perfetto, affezionatissimo ai suoi, devoto alla patria, fido agli amici, serbando puro e illibato il nome dei suoi antenati.

Il conte Giulio di Conversano non sarà da noi dimenticato; noi lo ricorderemo con affetto per le rari doti dell'animo suo, lo ricorderemo con particolare considerazione per i distinti suoi pregi. Nel mentre rendo alla sua memoria un sincero tributo di amaro rimpianto, esprimo, in nome della Camera, sentimenti di profonda condoglianza all'illustre e desolato suo genitore. (Generali approvazioni).

DEL GIUDICE rappresentante della stessa provincia che mandava l'on. Acquaviva alla Camera, e stretto a lui da vincoli indimenticabili di affettuosa amicizia, non può trattenersi dall'esprimere il suo profondo compianto per questa perdita. Egli portò degnamente un nome illustre, e contribuì, per quanto in giovane età, al bene del paese. Manda un saluto alla sua memoria, ed una parola di conforto ai congiunti suoi inconsolabili. (Approvazioni).

LUCCA ricorda egli pure le nobilissime doti dell'animo del compianto Acquaviva e ai suoi desolati congiunti manda un saluto, nella speranza che abbia a recare un lieve conforto al loro animo il compianto profondo ed unanime che ha avuto nella Camera questa triste notizia. (Approvazioni).

DE ZERBI ringrazia il presidente di aver dichiarato di voler esprimere alla famiglia del defunto i sentimenti di dolore della Camera, perocchè veramente egli di questo compianto fu degno; come degnissimo fu di essere ripetute volte investito dai suoi concittadini dell'altissimo mandato legislativo. (Approvazioni).

DE RISEIS stretto da vincoli di profonda, sentita amicizia al compianto deputato Acquaviva, ne ricorda commosso le elevate qualità dell'animo e la sua vita spesa tutta a pro del paese sia nell'agricoltura, sia nel culto più elevato e puro del vero e del bello.

Ed al compianto della sua provincia, e della Camera, si uniranno col cuore quei tanti derelitti che da lui ebbero dignitoso conforto e soccorso di lavoro e di aiuti copiosi. Manda con tutta l'anima un saluto alla sua memoria. (Approvazioni).

SPROVIERI, deputato del medesimo collegio, che rappresentava l'onorevole Acquaviva, manda una parola di vivo rimpianto e di condoglianza alla vedova ed al degno genitore; e prega la Camera di esprimere ad essi, con un telegramma, questi sentimenti così unanimemente partecipati da tutti. (Approvazioni).

MICELI, deputato della stessa provincia in cui fu eletto l'onorevole Acquaviva, rende un tributo di compianto alla memoria del caro estinto, che le nobili qualità dell'animo nascondeva con squisita modestia. Ne ricorda lo elevato patriottismo, la operosità inesauribile e l'affetto infine che intero avevano in lui riposto le popolazioni che lo avevano scelto a rappresentarle. (Approvazioni).

DI SAN DONATO. Le parole di generale compianto mostrano come le doti dell'animo e del cuore dell'estinto fossero altamente apprezzate dai suoi colleghi; e da ciò un qualche conforto trarrà il padre desolato. Propone che telegraficamente a lui siano fatti conoscere i sentimenti della Camera.

BRANCA, testimone dell'opera caritatevole e benefica del compianto Acquaviva in Basilicata, ove egli aveva vasti possedimenti, desidera che una parola sua di vivo rimpianto si associ alle altre eloquenti pronunziate in lode sua. (Approvazioni).

MORELLI a nome di molti suoi colleghi, e dell'onorevole Compagna, si associa a questi sentimenti di rimpianto; ed esprime il suo dolore anche da parte dei concittadini dell'onorevole Conversano per la grave perdita che da essi fu fatta. (Approvazioni).

CAMPOREALE propone che i deputati presenti in Napoli, rappresentino la Camera ai funerali del compianto deputato Acquaviva. (Approvazioni).

CRISPI, Ministro dell'Interno, si associa a nome del Governo ai sentimenti espressi con tanta eloquenza ed unanimità, per celebrare la memoria del compianto Giulio Acquaviva, che appartenne ad una famiglia nella quale il culto della patria era tradizionale. (Approvazioni).

PRESIDENTE riepiloga le proposte fatte: cioè che si mandino telegrammi alla famiglia e che i deputati presenti in Napoli rappresentino la Camera ai funerali.

(Queste proposte sono approvate).

Dichiara vacante un seggio nel 2° Collegio di Cosenza.

CHINAGLIA presenta la relazione sul disegno di legge per estensione delle disposizioni della legge 28 giugno 1885 a volontari sbarcati a Talamone.

Votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

DE SETA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge per abolizione delle decime.

ZANARDELLI, Ministro Guardasigilli, imprende subito a parlare, proponendosi di agevolare la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge, sollecitato già con pari ardore da tutte le parti della Camera.

La Commissione parlamentare ne propose unanime l'approvazione. Ed ora il Ministro nota che da ventiquattro anni disegni di legge a questo medesimo oggetto si sono portati davanti alla Camera, con giustificata insistenza, quantunque per motivi diversi non riuscissero all'approvazione. Ma tutte le rappresentanze provinciali del Veneto ne seguirono con incalzanti premure lo svolgimento; ed il Ministro cita, fra le altre, l'ultima pervenuta dalla Congregazione provinciale di Venezia per sollecitare l'abolizione.

Non credeva dunque che il presente disegno di legge potesse sollevare discussione. Però non solo si è avuta discussione, ma opposizione, principiata dall'on. Toscanelli che difese il mantenimento di queste decime dopo un secolo dacchè la scienza giuridica ne ha riconosciuta l'abolizione.

Una obiezione portata specialmente dallo stesso onorevole Toscanelli è quella che si faccia un regalo ai proprietari i quali avevano ormai scontato il canone. Questo argomento ha un certo valore, ma lo stesso argomento potrebbe portarsi anche contro l'abolizione dei decimi di guerra, e altre imposte fondiarie, le quali pure sono state scontate nei nuovi acquisti.

Del resto non si fa che seguire il principio che fu seguìto nei paesi ove quelle decime furono abolite, anche in Italia; ed i disegni stessi di legge, successivamente presentati, si informavano allo stesso principio, contrariamente a quanto disse l'onorevole Chimirri. Le poche differenze derivano semplicemente da circostanze transitorie, ora scomparse.

Rispondendo poi all'onorevole Serena, il Ministro afferma che l'Amministrazione del Fondo per il Culto ha fatto i suoi calcoli prima di dire se poteva o no sobbarcarsi al grave peso di provvedere le congrue agli interessati; e che il risultato è stato che, date le circostanze presenti, ciò può farsi senza timore.

Si è obiettato anche che la legge potrebbe pregiudicare gli interessi dei comuni, in quanto riguarda il quarto del fondo del culto che ad essi è dovuto a liquidazione compiuta. Ma il riparto di questo fondo non sarebbe per nulla diminuito o ritardato per questa legge, poichè la corresponsione delle congrue non interessa che la parte del fondo assegnata al clero secolare.

Viene quindi a considerare il modo col quale devesi provvedere alle congrue, anche in rapporto ai diritti dei comuni, e per preservarne le finanze. Ed a questo proposito dichiara di accettare, col differimento di cinque anni negli effetti l'emendamento all'articolo 2° proposto dall'onorevole Fazio, analogo ad altro dell'onorevole De Bernardis.

All'articolo 1° accetta gli emendamenti proposti dai deputati Gallo, Rinaldi, Fili-Astolfone, La Porta ed altri.

Quanto all'articolo 3°, ne considera lo spirito in rapporto ai bisogni dell'agricoltura, e rileva la gravezza delle decime sul prodotto lordo, che equivale quasi alla metà del prodotto netto; sicchè si potrebbe dire degli agricoltori il virgiliano: « *Sic vos non vobis fertis aratra boves.* »

Quanto al lato economico, dimostra poi come le decime dominicali non siano meno infeste delle decime ecclesiastiche; di qui la necessità dell'abolizione anche di queste prestazioni fondiarie.

Esclude il dubbio espresso dall'onorevole Di Camporeale che la disposizione possa ritenersi applicabile alla mezzadria perpetua; perchè in questa non vi ha divisione tra il dominio diretto ed utile, la proprietà rimanendo intera nel locatore.

Per agevolare nondimeno l'approvazione del disegno di legge prega i proponenti e la Commissione di non insistere perchè sia reso facoltativo l'affrancamento delle decime dominicali.

All'argomento dell'onorevole Spirito che l'approvazione del disegno di legge renda più difficile la conciliazione della Chiesa con lo Stato risponde che l'abolizione delle decime eleva anzi le condizioni del clero dispensandolo dall'esercitare la funzione di pubblicano ripugnante alla sua funzione. (Bene!). Ad ogni modo lo Stato non deve per nessun riguardo rinunciare a quelle riforme civili compiute in gran parte d'Italia e non da rivoluzioni, ma da saviezza di Principi.

Posta la questione, crede che la Camera italiana presente non vorrà essere da meno di quella del 1865 nel risolverla in favore della libertà e della civiltà. (Vive approvazioni).

Voci. Ai voti! ai voti!

SOLIMBERGO presenta la relazione sul disegno di legge per un servizio postale e commerciale tra Suez ed Aden.

TURBIGLIO si oppone alla chiusura, giacchè la discussione di sì importante disegno di legge è appena iniziata.

(La Camera delibera che sia chiusa la discussione generale).

TOSCANELLI, parlando per fatto personale, si duole d'essere stato considerato come un gran codino dal Ministro Guardasigilli, il quale però non ha saputo addurre un argomento contro ciò ch'egli ebbe a dire; e si compiace che il disegno di legge ch'egli combattè sia sparito per far luogo ad uno intieramente diverso.

DE BERNARDIS ritira il suo ordine del giorno.

TURBIGLIO svolge il seguente:

« La Camera, convinta che, coll'abolizione di tutte le prestazioni personali, debba provvedersi a liberare con perfetta parità di trattamento tutte le proprietà fondiarie, per modo che non ne abbia danno lo Stato e se ne avvantaggino le classi meno agiate,

« Sospende la discussione del presente progetto di legge, invitando la Commissione a riformarlo in conformità ai concetti sopra esposti. »

Rappresentante della provincia di Ferrara, una delle più colpite dal flagello delle decime, dichiarasi convinto della necessità di abolire le decime, ma in pari tempo della difficoltà di risolvere praticamente il problema.

Considera il problema stesso essenzialmente giuridico ed economico, e prega la Camera di non mescolare ad esso alcun concetto di politica ecclesiastica.

Ed entrando nell'esame del disegno di legge, censura la distinzione in decime ecclesiastiche e dominicali stabilita dai proponenti, sostenendo che le decime si distinguono unicamente in personali e reali, come è ritenuto dalla costante giuresprudenza delle nostre Corti regolatrici.

Quella fallace distinzione costituisce il vizio d'origine del presente disegno di legge, e sarà cagione di una infinità di liti che, impedendo la commerciabilità dei fondi, tornerà di gravissimo danno all'agricoltura.

Inoltre, sopprimendo senz'altro le decime considerate come ecclesiastiche, si regala ai più ricchi proprietari un lauto patrimonio, mentre essi hanno già scontato le decime nel prezzo d'acquisto; ed è questo ch'egli non vuole e che renderebbe odiosa la legge.

Espone poi i vari danni che lo Stato ed il Fondo per il culto verranno a risentire dall'abolizione disposta dalla legge.

Enumera i decreti di abolizione emanati in Italia per dimostrare ch'essi non hanno adottato i criterii seguiti dal presente disegno di legge.

Conchiude col dichiarare che voterà contro il disegno di legge perchè sanziona un privilegio. (Benissimo! Bravo!).

BONGHI dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, ammettendo come urgente la soppressione delle decime in ogni regione del Regno in cui non sia stata già fatta da leggi precedenti, rinvia alla Commissione il presente progetto di legge, perchè lo corregga nelle disposizioni o non abbastanza chiare o non abbastanza eque ».

Ritiene, come il precedente oratore, che a torto si sia parlato, a proposito di questo disegno di legge, di una conciliazione intorno la quale ogni discorso è vano, non essendo essa matura nello spirito del paese.

Combatte il principio della illegittimità delle decime, sostenendo che nei secoli addietro tutta l'attività sociale era soggetta alle decime essendo codesta la forma tributaria di quei tempi.

Riguardando poi la distinzione delle decime, non trova differenza alcuna tra decima personale e decima sacramentale; la prima essendo determinata dal domicilio, mentre le reali avevano la loro fonte nel dominio. E nota che la distinzione tra decime laiche ed ecclesiastiche si applica sì alle personali che alle reali, essendo fondate esclusivamente sulla qualità del possessore delle decime.

All'aver male distinta la natura delle decime attribuisce il difetto di una legge che per altro sanziona un alto principio civile; principio che bisogna applicare in modo da non offendere nessun legittimo interesse.

MASCILLI rinunzia a svolgere il seguente ordine del giorno:

« La Camera delibera che per ora la legge 8 giugno 1873 modificata con l'altra 29 giugno 1879 per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie Napolitane sia estesa in tutte le provincie del Regno e per tutte le specie di prestazioni, sotto qualunque forma o denominazione, sospendendo ogni altro provvedimento ». (Bene!).

FAGIUOLI, relatore, non volendo rientrare nella discussione gene-

rale, si limiterà ad esprimere l'avviso della Commissione sugli ordini del giorno. Non accetta quello dell'onorevole Mascilli perchè non crede conforme al principio di giustizia mantenere in alcune provincie un carico che in altre è abolito.

Nemmeno accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Turbiglio, confutando le osservazioni da lui fatte intorno alla definizione delle decime, dichiarando di rimettersene a ciò che è stabilito nella ordinaria giurisprudenza; ed osservando che qualunque legge turba qualche interesse e crea possibilità di liti.

Non può neanche acconsentire alla proposta dell'onorevole Bonghi, affermando che questo disegno di legge, lungi dall'essere giacobino, è il più temperato fra quelli presentati finora. Dichiara altresì che, pregiudicata la questione, la legge non può essere emendata nè nella sostanza, nè nella forma, e conclude raccomandandola all'approvazione della Camera. (Bene!).

PRESIDENTE annunzia la seguente proposta:

« La Camera, approvando, in massima, i principii che informano il disegno di legge, passa alla discussione degli articoli.

« Gallo »

TURBIGLIO parla per fatto personale, affermando la sostanziale differenza che corre fra il progetto primitivo della Commissione, e quello che si discute.

CAVALIERI per fatto personale espone le ragioni che, in alcuni punti della legge, lo inducono a dissentire dall'onorevole Turbiglio.

GATTELLI pure parla per fatto personale, dichiarando che, deputato di Ferrara, rappresenta gli interessi di coloro che desiderano l'abolizione delle decime.

ZANARDELLI, Ministro di Grazia e Giustizia, non accetta gli ordini del giorno degli onorevoli Turbiglio e Bonghi.

TURBIGLIO, BONGHI e MASCILLI ritirano i loro ordini del giorno.

PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Gallo.

(È approvato).

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

(I segretari numerano i voti).

Risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Pareggiamento delle Università di Modena, Parma e Siena.

Favorevoli	128
Contrari	115

Istituzione di una cattedra dantesca in Roma.

Favorevoli	159
Contrari	83

Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere a posti d'ufficiali d'ordine presso le Amministrazioni dello Stato.

Favorevoli	178
Contrari	65

(La Camera approva).

PRESIDENTE propone che domattina si discutano i rendiconti consuntivi dello Stato, in seduta straordinaria, (Sì! sì!) e se ci sarà tempo, il disegno di legge per le opere di seconda categoria.

La seduta termina alle 7,5.

DIARIO ESTERO

La Convenzione anglo-turca formò oggetto di parecchie interpelanze nell'una e nell'altra Camera inglese.

Alla Camera alta lord Salisbury ha risposto ad una domanda di lord Rosebery che il governo inglese, sopra richiesta della Porta veva consentito a differire di qualche giorno la ratifica della Convenzione e che questo sarebbe stato l'ultimo differimento.

Il capo del gabinetto aggiunge che egli considera inopportuno, nella situazione presente, di presentare alla Camera la corrispondenza diplomatica relativa alla Convenzione egiziana.

Ai Comuni il signor Cameron chiese al governo se la sua attenzione sia stata richiamata dalla notizia pubblicata dal *Daily News* circa una nota che il gabinetto francese avrebbe diretta al sultano riguardo alla Convenzione anglo-turca.

Sir James Fergusson rispose che molte informazioni furono pubblicate relativamente a ciò che si suppone essere avvenuto in ordine alla Convenzione e disse di credere che esista più di una versione della notizia accennata dal signor Cameron. Il governo, soggiunse sir Fergusson, non possede il testo della pretesa nota, nè il governo francese ha fatto a questo riguardo alcuna comunicazione.

Il signor Cameron chiese allora se fosse vera la notizia data dal *Morning Post* che la Porta abbia domandato se le è possibile di fare assegnamento sull'efficace osservanza dei patti della Convenzione di Cipro.

Sir James Fergusson dichiarò di rifiutarsi in quel momento a rispondere, perchè al gabinetto sarebbe impossibile di dare spiegazioni sui negoziati fra l'Inghilterra e la Porta finchè essi non sieno terminati.

Rispondendo a Conybeare, sir James Fergusson disse nulla esistere nella convenzione anglo-turca che possa impegnare l'Inghilterra in una guerra con altre nazioni.

Da ultimo sir James Fergusson informò il signor Stevenson che la corrispondenza relativa alle Nuove Ebridi sarà comunicata alla Camera subito dopo conchiusi i negoziati e disse di sperare che ciò avvenga tra poco. Quanto ai processi verbali della Conferenza coloniale, nella quale questa questione fu trattata, essi non saranno pubblicati perchè hanno carattere confidenziale.

Poi la Camera riprese la discussione della votazione sul *bill* di coercizione. Tale discussione durò otto ore. Tutti gli emendamenti non accettati dal governo furono respinti.

Il signor Smith annunziò che egli avrebbe domandato alla Camera di fissare a lunedì prossimo, alle sette ore di sera, la chiusura della discussione.

Telegrafano da Costantinopoli all'Havas che la comunicazione dello ambasciatore di Francia alla Porta fu effettivamente fatta in iscritto; ma che essa differisce per questo dalle note politiche ordinarie, che, tradotta in turco, venne direttamente consegnata al palazzo.

Il senso di tale comunicazione è il seguente:

« Se il sultano ratifica la Convenzione egiziana, la Francia si vedrà obbligata a prendere quelle misure che le sembreranno necessarie per tutelare i suoi interessi e per ristabilire l'equilibrio nel Mediterraneo. Se la Convenzione non è ratificata, la Turchia non ha nulla a temere dall'Inghilterra e può contare sulla Francia e sulla sua secolare amicizia.

« Questa comunicazione, rimessa domenica al palazzo, vi provocò naturalmente una viva emozione. Il sultano la mandò il giorno seguente, a mezzogiorno, alla Porta, con ordine che si adunasse immediatamente il Consiglio dei ministri per esaminarla. Ma l'ora era ormai avanzata e taluni ministri non intervennero.

« Nel medesimo momento in cui la Porta riceveva la comunicazione del signor de Montebello, il signor de Nelidoff, ambasciatore di Russia, faceva al ministro degli affari esteri una comunicazione verbale nello stesso senso, o che, per lo meno, aveva lo stesso scopo.

« Si ignorava se il Consiglio avesse espresso un parere riguardo alla comunicazione del signor de Montebello. Si riteneva che ogni risoluzione fosse stata rinviata ad un successivo Consiglio... »

Il *Fremdenblatt* di Vienna riporta dal *Nova Ustawonost* di Belgrado un articolo sulle relazioni tra l'Austria e la Serbia. Questo articolo che, secondo il giornale di Vienna, ha carattere ufficiosissimo, suona in sostanza com'appresso:

« I giornali della finitima monarchia cominciano diggià ad accogliere dei pregiudizi rispetto al nuovo governo di Serbia. Siccome nulla succede senza un motivo, anche questo fatto deve avere ragionevolmente un fondamento. Invano si cercherebbe nel passato, come

nel presente dei fatti che potessero giustificare la condotta di questi giornali. Il programma della politica interna ed esterna del gabinetto Ristich è noto. Esso non contiene nulla che potesse inquietare qualcuno o suscitare delle diffidenze, anzi par fatto per accontentare tutti e per consigliare ad aspettare tranquillamente. Per quel che riguarda i fatti che potessero servire di guida alla pubblica opinione all'estero, non ve ne sono e non ve ne possono essere. Nemmeno il passato giustifica i sospetti dei citati giornali. La Serbia ha coll'Austria-Ungheria, sua vicina immediata, grandi interessi comuni d'indole finanziaria, commerciale ed economica, interessi che tutti i governi serbi, senza eccezione, devono saper coltivare. Mettere in dubbio il buon volere dell'attuale governo, di mantenere buone relazioni collo Stato confinante è lo stesso che dubitare della sana intelligenza degli uomini di Stato di Serbia; ma il senno non si misura sulla grandezza dello Stato. Il cambiamento di governo fu determinato da ragioni di politica interna La dichiarazione del governo di voler mantenere buone relazioni con tutti gli Stati non dà a nessuno il diritto di mettere in dubbio la lealtà di questo governo ».

La *Politische Correspondenz* di Vienna pubblica una Nota di fonte ufficiale serba, colla quale si smentisce la notizia pubblicata da alcuni giornali che cioè il conte Bray, rappresentante diplomatico della Germania a Belgrado, abbia contribuito al cambiamento di ministero avvenuto in Serbia. Dice la Nota che le voci messe in giro in proposito ebbero origine dal fatto che frequenti interviste hanno luogo fra il re Milano ed il conte Bray, interviste di indole affatto personale, esistendo un'intima amicizia tra il re ed il diplomatico tedesco, il quale si astiene da ogni ingerenza nella politica interna della Serbia.

Sono molte le voci che corrono su ciò che sarà per fare la Sobranié di Bulgaria che deve radunarsi domani.

Alla *Politische correspondenz* si telegrafa da Sofia che il governo bulgaro ha informato, in via ufficiosa, i rappresentanti delle potenze in Bulgaria che la Sobranié si limiterà a discutere materie risguardanti l'amministrazione interna del paese.

Il *Journal des Débats* smentisce la notizia che il principe di Sassonia-Coburgo-Gotha sia disposto ad accettare la corona bulgara anche senza il consenso della Russia.

« Nei circoli ufficiali, dice il diario parigino, non si crede che la Sobranié procederà all'elezione di un principe. I rappresentanti delle potenze a Sofia hanno consigliato alla reggenza di sottoporre all'Assemblea la proposta di sostituire alla reggenza attuale un reggente unico che possa entrare in relazione diretta colla Russia la quale rifiuterà di pronunciarsi sulla scelta di un principe fino a tanto che gli attuali reggenti conserveranno il potere.

« Si dubita però che i bulgari possano mettersi d'accordo su questo punto e si crede piuttosto che l'Assemblea di Tirnova si pronuncerà semplicemente per il prolungamento dei poteri dell'attuale reggenza. »

Scrivono da Yokohama che i principii generali della revisione dei trattati vennero, dai rappresentanti delle potenze estere e dal ministro degli affari esteri del regno, adottati.

Tutte le potenze che hanno trattati col Giappone, meno la China, hanno partecipato alla Conferenza.

Le basi dell'accordo sono queste: l'interno del Giappone sarà aperto al commercio straniero due anni dopo la firma dei trattati. All'interno gli stranieri saranno soggetti alla giurisdizione giapponese. Le concessioni di Yokohama e di altri porti aperti saranno poste sotto la medesima giurisdizione tre anni dopo la firma del trattato, a condizione tuttavia che per allora il Giappone abbia istituito dei tribunali in tutti i centri nei quali sieno domiciliati degli stranieri.

Il Giappone ripiglierà la libertà delle sue tariffe doganali e potrà aumentare i dazi di importazione. La Convenzione durerà 15 anni; ma se durante questo periodo avrà dato risultati soddisfacenti, essa diverrà perpetua.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BOMBAY, 29. — Secondo informazioni indigene, vi furono due scontri fra i Ghilzais e le truppe dell'emiro, nel distretto di Bukar. I Ghilzais, battuti il primo giorno, sarebbero stati vincitori nel secondo, impadronendosi di due forti. S'ignorano le perdite subite da ambo le parti.

NEW-YORK, 30. — Ieri vi fu un forte terremoto a Guayaquil (Equatore). La scossa durò due minuti e venti secondi. I danni sono abbastanza gravi, ma non vi sono vittime.

LONDRA, 30. — Camera dei Comuni. — Lawson propone l'aggiornamento della discussione in corso per richiamare l'attenzione sulla Convenzione anglo-turca; rileva l'importanza della questione e dice che l'Inghilterra, dopo avere ristabilito l'ordine in Egitto, doveva sgombrarlo.

Il primo lord della Tesoreria, Smith, risponde che una discussione è impossibile prima che i negoziati siano terminati.

Gladstone riconosce la giustezza della osservazione di Smith ed invita Lawson a ritirare la mozione.

Bradlaugh, Campbell, Illinghworth e Lambouchère protestano contro la convenzione anglo-turca.

La Camera con voti 276 contro 115 respinge la mozione Lawson.

Smith propone una risoluzione a tenore della quale se la discussione della relazione sul *bill* di coercizione per l'Irlanda non sarà terminata lunedì, vi si applicherà la chiusura.

La Camera approva con 220 voti contro 120 dopo due ore di discussione, la mozione Smith.

Poscia tutti i parnellisti e la maggior parte dei gladstoniani abbandonano l'aula. Allora la discussione della relazione sul *bill* di coercizione per l'Irlanda è terminata rapidamente senza scrutinio.

PIETROBURGO, 30. — L'Agenzia telegrafica del Nord annunzia che l'ordinanza, la quale proibisce l'esportazione dei cavalli, sarà ritirata fra alcuni giorni.

BERLINO, 30. — L'imperatore ha ricevuto oggi il ministro di Grecia, Rhangabè, in udienza di congedo, alla presenza del conte Herbert di Bismarck

BRUXELLES, 30. — Camera dei Rappresentanti. — Si approva la Convenzione di Berna, concernente la creazione di una Unione internazionale per la protezione delle opere artistiche e letterarie.

LONDRA, 1. — La regina ricevette ieri, a Windsor, i principi indiani.

I due figli del principe di Galles lasciarono l'Irlanda e ritornano a Londra.

LONDRA, 1. — Si assicura che, in una conferenza con sir H. Drummond Wolff, i commissari ottomani abbiano domandato una nuova dilazione, dopo il termine fissato al 4 luglio per la ratifica della Convenzione anglo-turca. S'ignora a quale epoca la ratifica sarebbe ora inviata.

LONDRA, 1 — Secondo persone in assidue relazioni col *Foreign Office*, le ultime notizie da Costantinopoli, ricevute da lord Salisbury darebbero come certa la ratifica della Convenzione anglo-turca da parte del sultano. Ogni inquietudine sarebbe scomparsa dopo mercoledì riguardo a tale ratifica.

LONDRA, 1. — La montagna di Hiveveamor (contea di Tipperary) è in fiamme.

L'incendio si estende sopra una lunghezza di tre miglia. Parecchie migliaia di acri di brughiere sono già state incendiate.

BRUXELLES, 1. — Si assicura che il re dei belgi abbia chiesto al Vaticano di esercitare la sua influenza sulla destra parlamentare, onde ottenere che essa voti il servizio militare personale. Sembra che la Santa Sede sia disposta ad annuirvi.

MADRID, 1. — Uno spaventevole uragano devastò quaranta villaggi della provincia di Orense.

CRACOVIA, 1. — La principessa imperiale Stefania è partita stamane alle 7 1|4 per Vienna, salutata dalle ovazioni entusiastiche della popolazione.

Alcuni minuti dopo, il principe ereditario Rodolfo, acclamato collo stesso entusiasmo, continuò il suo viaggio per Tarnow e Lancut.

COSTANTINOPOLI, 1° — La Porta domandò all'Inghilterra una nuova proroga per la ratifica della Convenzione anglo-turca.

PARIGI, 1. — Notizie da Candia farebbero credere che l'agitazione aumenti, e si temerebbe un'insurrezione di Cristiani, che, lasciando la città, si dirigerebbero verso le montagne, mentre i musulmani delle campagne si rifugierebbero nelle città.

NEW-YORK, 30. — Oggi è partito da questo porto per Savona e Genova il piroscafo *Iniziativa*, della Navigazione Generale Italiana.

GIBILTERRA, 30. — Ieri sera proseguiva per New-York il piroscafo *Archimede*, della Navigazione Generale Italiana.

VIENNA, 1. — Il re di Serbia è tornato oggi a Vienna ed è sceso all'*Hôtel Impérial*.

JERSEY, 1. — Il conte di Parigi è arrivato ed ebbe un ricevimento entusiastico dalla folla, composta di francesi ed inglesi. Vi furono grida di « Viva il Re! »

Molti monarchici sono giunti dalla Francia; altri, fra i quali De Charrette con un centinaio di ex-zuavi pontifici, sono attesi domani a bordo di un vapore speciale.

Domani sarà offerto un banchetto al conte di Parigi.

MADRID, 1. — Violenti uragani imperversarono a Becerrea e Villadrid, nella provincia di Lugo.

I raccolti andarono perduti.

NEW-YORK, 24 giugno. — Il vapore *Italia*, dell'*Anchor Line*, proveniente da Napoli, è giunto felicemente.

PARIGI, 1. — Camera dei deputati. — Si discutono gli articoli del progetto di legge sui delegati dei minatori.

Si approvano i primi paragrafi dell'articolo primo i quali consacrano il diritto di ispezione nelle miniere per mezzo di operai delegati.

La seduta è tolta.

NOTIZIE VARIE

Beneficenza. — Al *Corriere della sera* scrivono che, un ex-giornalista, il signor Gedeone Daziani, morto ultimamente a Torino, lasciò 170,000 lire da erogarsi in opere di beneficenza, di cui 100,000 all'ospedale Cottolengo.

Ascensione del Monte Bianco. — La prima ascensione di quest'anno del Monte Bianco è stata fatta da due inglesi che, giunti a 4810 metri, festeggiarono il giubileo della regina Vittoria facendo un brindisi alla sua salute e cantando il *God save the Queen*.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 1° luglio 1887.

In Europa pressione piuttosto elevata all'occidente ed al centro; alquanto bassa a 750 mm. all'estremo Nord. Valenzia 771 mm.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; nuove pioggie copiose sull'Italia superiore; numerosi temporali; temperatura moderata.

Stamani cielo nuvoloso; venti deboli a freschi specialmente settentrionali al nord; varii altrove; barometro leggermente depresso fra 761 e 762 mm. al centro, a 763 mm. sulla Sicilia, a 764 mm. nell'alto Nord.

Mare calmo o mosso.

Probabilità:

Cielo nuvoloso con nuove pioggie e temporali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 1° LUGLIO 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.

L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 761,0

Termometro centigrado . { Massimo = 25,2; Minimo = 16,7 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 72; Assoluta = 12,89 }

Vento dominante: vario assai.

Stato del cielo: quasi nuvoloso con temporale nel pomeriggio.

Pioggia in 24 ore, mm. 26,1.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 1° luglio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1|2 coperto	—	25,1	13,7
Domodossola	1|2 coperto	—	19,6	13,4
Milano	coperto	—	18,3	14,7
Verona	piovoso	—	23,6	15,6
Venezia	coperto	—	23,5	17,0
Torino	1|4 coperto	—	16,9	15,9
Alessandria	1|4 coperto	—	17,4	15,2
Parma	piovoso	—	19,9	14,7
Modena	piovoso	—	22,1	13,3
Genova	1|4 coperto	mosso	22,0	17,3
Forlì	3|4 coperto	—	23,0	16,0
Pesaro	1|2 coperto	mosso	24,4	19,7
Porto Maurizio	1|4 coperto	calmo	19,7	15,6
Firenze	1|2 coperto	—	26,8	15,2
Urbino	coperto	—	20,2	12,0
Ancona	—	—	—	—
Livorno	1|2 coperto	calmo	25,1	16,0
Perugia	1|2 coperto	—	27,0	14,8
Camerino	nebbioso	—	22,8	13,9
Portoferraio	coperto	mosso	23,6	18,3
Chieti	sereno	—	23,4	13,4
Aquila	3|4 coperto	—	26,1	14,7
Roma	coperto	—	28,0	19,1
Agnone	—	—	—	—
Foggia	1|4 coperto	—	29,3	18,5
Bari	3|4 coperto	calmo	24,5	19,4
Napoli	sereno	calmo	26,8	19,4
Portotorres	1|4 coperto	mosso	—	—
Potenza	3|4 coperto	—	26,1	15,1
Lecce	piovoso	—	29,0	20,9
Cosenza	piovoso	—	30,4	18,2
Cagliari	sereno	calmo	33,5	18,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3|4 coperto	mosso	27,2	20,7
Palermo	3|4 coperto	calmo	31,8	18,5
Catania	3|4 coperto	calmo	29,0	21,6
Caltanissetta	sereno	—	29,5	17,0
Porto Empedocle	1|4 coperto	calmo	28,2	21,4
Siracusa	3|4 coperto	calmo	26,6	20,4

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 1° luglio 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida (1)	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 »	98 »	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	67 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 85
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	»
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	489 »
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	489 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	490 1/2
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali (2)	1° luglio 1887	500	500	»	»	760 »
Dette Ferrovie Mediterranee (3)	id.	500	500	»	»	605 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana (4)	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale (5)	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma (6)	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	»
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	»
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano (7)	1° luglio 1887	500	400	»	»	1003 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	575 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (8)	1° luglio 1887	500	500	»	»	2035 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua (9)	id.	500	250	»	»	520 »
Dette Società Immobiliare (10)	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali (11)	id.	250	250	»	»	290 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	316 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	366 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	501 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Sociètà Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 65
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 23
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 Luglio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

IL SINDACO

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 97, 97 1/2, 98 fine corr.
Azioni Banca Romana 1156 fine corr.
Az. Banca Generale 683 1/2, 683, 682, 680 fine corr.
Az. Banca di Roma 800, 820, 815, 810, 800 fine corr.
Az. Banca Industriale e Comm. 696 fine corr.
Az. Soc. Romana per l'Illum. a Gaz 1715 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1183, 1180, 1178, 1175, 1173 fine corr.

(1) Ex-coup. L. 2 17 — (2) Id. L. 21 50 — (3) Id. L. 12 50 — (4) Id. L. 25 — (5) Id. L. 6 25 — (6) Id. L. 6 25 — (7) Id. L. 12 — (8) Id. L. 12 50 — (9) Id. L. 6 25 — (10) Id. L. 18 40 — (11) Id. L. 6 25.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 30 giugno 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 99 994.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 824.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 937.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 645.

V. TROCCHI, *Presidente.*

Società Anonima per la Ferrovia d'Ivrea

SEDE IN TORINO

Capitale versato lire 4,000,000 — Ammortizzato per lire 273,500 come dall'ultimo bilancio approvato.

I signori azionisti sono prevenuti che nel giorno di sabato 16 luglio avrà luogo alla sede della Società ad un'ora pomeridiana la seduta pubblica del Consiglio d'Amministrazione per l'estrazione a sorte di 45 numeri corrispondenti ad altrettante azioni che saranno rimborsate al valor nominale a partire dal 2 gennaio 1888.

Torino, 28 giugno 1887.

3 L'AMMINISTRAZIONE.

Deputazione Provinciale di Alessandria

8

Appalto della Ricevitoria provinciale per il quinquennio 1888-92.

Avviso d'Asta.

Dovendosi procedere all'aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio della Ricevitoria provinciale di Alessandria per il quinquennio 1888-92, a termini della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), si rende noto quanto segue:

1. Nel giorno di venerdì 22 luglio p. v., alle ore 10 ant., nel palazzo della provincia, dinanzi al prefetto presidente della Deputazione provinciale e coll'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, sarà tenuto un esperimento d'asta, col metodo della estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dall'articolo 89 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto della suddetta Ricevitoria provinciale.

2. Gli oneri, i diritti e i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalle leggi suddette, dal regolamento approvato col R. decreto del 23 dicembre 1886, n. 4256 (Serie 3ª), dal R. decreto già in vigore per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali ed esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti, non che dei decreti Ministeriali concernenti i capitoli normali, e la tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Il ricevitore non deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia, per cui non vennero stabiliti capitoli speciali.

3. L'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale, e sul quale sarà aperta l'asta, è stabilito nella somma di centesimi 15 per ogni cento lire di riscossione.

4. L'aggiudicazione dell'esercizio della Ricevitoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggior ribasso sull'aggio sovra indicato. La prima offerta di ribasso però non potrà essere maggiore nè minore di un centesimo.

Non si addiverrà all'aggiudicazione se non vi siano offerte almeno di due concorrenti.

5. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione, la quale è fatta dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

6. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, numero 192.

I concorrenti per essere ammessi all'asta devono, a garanzia delle offerte, avere eseguito il deposito della somma di lire 172,378, la quale corrisponde al due per cento dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni, calcolato in lire 8,618,903 44.

8. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portore al valore di lire 100 49 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 23 corrente mese, n. 146. I detti titoli devono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

9. Il deposito può essere effettuato o per consegna alla Commissione che tiene l'asta o per produzione di regolare quitanza della cassa della Provincia e della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

10. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare la cauzione definitiva di lire 1,428,000 in beni stabili o in rendita pubblica italiana a termini e nei modi stabiliti dagli articoli 17 della legge 20 aprile 1871 e 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1886, n. 4256, applicabili anche alla cauzione del Ricevitore a senso dell'articolo 78 della suddetta legge.

11. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura. Quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve farsi all'atto dell'aggiudicazione ed accettarsi regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, rimanendo obbligato il dichiarante, che fece e garantì la offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni determinate dall'art. 14 della legge.

12. Stanno a carico dell'aggiudicatario le spese del contratto, della cauzione e dell'asta, comprese quelle per l'indennità di missione al delegato governativo e quelle di stampa, pubblicazione e inserzione degli avvisi d'asta.

13. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, presso l'Agenzia delle imposte dirette e presso la Segreteria della Deputazione, nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti e i capitoli normali di sopra citati.

Alessandria, 24 giugno 1887.

Per il Prefetto Presidente: BERTINELLI.

Il Segretario-Capo: GANDINI.

NB. Articolo 89 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

« Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele se ne devono accendere tre una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

« Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

« Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima. »

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN MILANO

Avviso d'Asta.

In esecuzione dell'art. 3 del R. decreto del 7 gennaio 1875 n. 2236 (serie 2ª) devesi procedere all'appalto della Rivendita num. 198, comune di Milano, frazione di Galleria Vittorio Emanuele, nel Circondario di Milano nella provincia di Milano.

Il reddito medio lordo della Rivendita fu nell'ultimo triennio di L. 6837 34, cioè:

nel 1884 . . . . L. 7112 98
nel 1885 . . . . » [illegible] 87
nel 1886 . . . . » [illegible]

A tale effetto nel giorno 21 del mese di luglio, anno 1887, alle ore 11 sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Milano l'asta ad offerte segrete.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio, dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Milano.

Le offerte, per essere valide, dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 684, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Milano, il 26 giugno 1887.

16 Per l'Intendente: GARIBALDI.

PROVINCIA DI PISA — CIRCONDARIO DI VOLTERRA

Comune di Montecatini di Val di Cecina

Il sottoscritto sindaco del comune suddetto
Visto il verbale di diserzione d'incanto in data odierna,

Rende noto

Che ferme stanti le condizioni di che nel primitivo avviso d'asta del dì 12 giugno cadente, il secondo esperimento per l'appalto della conduttura di acqua potabile a questo capoluogo e della costruzione di un lavatoio, abbeveratoio e macello, nonchè della costruzione di un casamento per la pubblica fonte, avrà luogo nel dì 15 luglio prossimo, alle ore 10 ant., in questo stabile comunale, sotto l'esplicita condizione che l'aggiudicazione stessa avrà luogo ed effetto anche con una sola offerta.

Dalla Residenza municipale, li 30 giugno 1887.

Il Sindaco: Cav. CIPRIANO BARZI.

44 Il Segretario: MICHELE SBRAGIA.

Regio Istituto Educativo Industriale - Albergo di Virtù di Torino

AVVISO D'ASTA

per la costruzione di fabbricato nuova sede dell'Istituto.

1. Il giorno di lunedì 25 del mese di luglio 1887 ad ore 10 antimeridiane si procederà pubblicamente in una delle sale della Direzione dal presidente del Consiglio d'Amministrazione, o da un suo delegato, assistito da due altri membri, dal rettore e dal segretario dell'Istituto, all'asta a schede segrete per offerta in diminuzione sul prezzo stabilito dall'Amministrazione pure indicato in ischeda segreta dedotto da regolare perizia.

2. La somma a base d'asta si stabilisce in lire 373,000.

3. I disegni, la perizia ed il capitolato d'oneri sono depositati presso la predetta Direzione in piazza Carlo Emanuele II, n. 8, ove si potrà prenderne cognizione in tutti i giorni feriali dalle ore 9 antim. alle 12, dalle ore 2 alle 4 pomeridiane.

4. Per essere ammessi all'asta, ciascun concorrente dovrà indirizzare alla Direzione dell'Istituto due giorni almeno prima della data sopra stabilita i seguenti documenti:

a) Domanda scritta su carta da bollo da lira una coll'indicazione del nome, cognome e domicilio;

b) Certificato di deposito di lire 18,650 in denaro od in titoli nella Cassa Depositi e Prestiti;

c) L'atto di offerta, redatto su carta bollata da lira una nei termini in calce indicati (1), in busta a parte suggellata.

Il termine stabilito per la presentazione di tali documenti sarà rigorosamente osservato.

5. Tutto l'incartamento, contenuto in una seconda busta suggellata, porterà l'indirizzo: « R. Istituto Educativo Industriale - Albergo di Virtù » — Offerta per la costruzione del fabbricato nuova sede dell'Istituto.

Gli atti di offerta che non saranno conformi al modo indicato saranno considerati come nulli e non avvenuti.

6. Le schede d'offerta riceveranno un numero d'ordine a seconda del tempo della presentazione.

7. All'ora 11 antim. stabilita il presidente del Consiglio d'amministrazione od il suo rappresentante aprirà la prima scheda dell'incartamento, e dopo averlo esaminato, stabilirà la lista dei concorrenti.

Subito dopo si procederà all'apertura degli atti d'offerta presentati dai concorrenti ammessi.

8. Se nessuna delle offerte raggiungerà il prezzo fissato nella scheda del Consiglio d'amministrazione, l'asta verrà rinnovata in epoca da stabilirsi.

9. In caso cui l'offerta minima venisse fatta da più concorrenti, un nuovo concorso sarà aperto seduta stante e tra questi soli concorrenti.

La diminuzione dovrà però sempre raggiungere il prezzo fissato dal Consiglio d'amministrazione.

10. Entro li 15 giorni che andranno a scadere li 10 agosto, alle ore 10 antim., è lecito a chiunque di fare una nuova offerta in diminuzione al prezzo del provvisorio deliberamento, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo stesso e venga garantita dal richiesto deposito.

11. Tutte le spese di pubblicazione, copie, bollo, di registro saranno a carico del deliberatario.

Torino, il 22 giugno 1887.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
G. D'OSASCO.

14

(1) Io sottoscritto dimorante dopo aver presa conoscenza delle condizioni indicate nel capitolato per la costruzione del fabbricato a nuova sede del « R. Istituto Educativo Industriale - Albergo di Virtù », dichiaro di offrire per la costruzione di detto fabbricato il ribasso di lire per cento sul prezzo di lire trecentosettantatremila in valuta al corso legale. — Dichiaro inoltre di sottomettermi a tutte le spese di affissione, inserzione, bollo, tasse di registro od altre cui questo atto potrà dar luogo se viene accettato.

AVVISO D'ASTA

Il Sindaco del comune di Reitano fa noto che essendo riuscita deserta l'asta pel fitto della metà dell'ex-feudo Ziopardi (Santa Maria Maddalena), dovendosi procedere ad un secondo esperimento, avverte ch'esso avrà luogo il giorno dodici del prossimo venturo luglio, alle ore 10 antimeridiane, in questo ufficio comunale, sotto le stesse condizioni dell'antecedente avviso, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Chi vorrà prendere visione del capitolato accudisca col segretario nelle ore d'ufficio.

Reitano, 26 giugno 1887.

Il Sindaco ff.: C. BERTOLOTTI.

31 Il Segretario: L. GIANFORTI.

Ospizio di Carità di Biella

Si notifica che essendosi presentate in tempo utile offerte di aumento del ventesimo al prezzo a cui furono, con atto otto cadente, deliberati i lotti 1° e 2° dei beni di cui nel bando 15 maggio p. p., si procederà per detti due lotti ad un secondo incanto col metodo delle candele alle ore dieci antimeridiane del giorno di giovedì 14 p. v. luglio nella sede dell'Ospizio in Biella ed avanti la sua Amministrazione, ed al successivo deliberamento definitivo al miglior offerente in aumento alle somme infra per ciascun lotto fissate, cioè:

Per il lotto 1° si porrà all'asta al prezzo di L. 166,425.
Per il lotto 2° » » » 19,026.

La vendita si fa sotto l'osservanza delle condizioni accennate nel primo bando sopra citato, visibili presso il notaro Augusto Serra, Biella, via Umberto, n. 40, casa Galoppo.

Biella, 24 giugno 1887.

Per l'Amministrazione
Notaro SERRA.

7

(3ª *pubblicazione*)

Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni

Anonima, Sede in Terni — Capitale lire 16,000,000 tutto versato

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti tenutasi in Padova il 26 giugno 1887 avendo deliberato il pagamento del dividendo dell'esercizio 1886 in

L. 25 per caduna azione delle prime 12 serie di un milione ciascuna;
» 3 47 per caduna azione delle ultime 4 serie;

Si prevengono i signori azionisti che a datare dal 1° luglio prossimo venturo, i relativi pagamenti verranno eseguiti contro consegna del tagliando n. 1 presso le Casse e Banche qui sotto indicate:

In **Terni**, presso la Cassa sociale;
In **Padova**, presso la Società Veneta per Imprese e Costruzioni pubbliche;
In **Firenze**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
In **Roma**, id. id. id. id.;
In **Torino**, id. id. id. id.;
In **Venezia**, presso i signori Jacob Levi e Figli;
Id. presso i signori Alberto Treves e C.

Terni, li 27 giugno 1887.

7231 LA DIREZIONE GENERALE.

Municipio di Troina in Provincia di Catania

1° AVVISO D'ASTA

Si fa noto che alle ore 10 ant. del giorno 17 luglio p. v., in una delle sale di questo Palazzo comunale, sotto la presidenza del sindaco, o di chi per esso, si procederà all'incanto, per estinzione di candele, relativo all'affitto della foresta Sambuchello, escluse da essa, poichè riservate per conto del comune, le salme quaranta circa terre (Ettare 137 04 04) in atto occupate dai singoli troinesi. La detta foresta si affitta a corpo e non a misura, ad uso di seminerio nella parte ove è permessa, e di pascolo in tutte le terre, salve le disposizioni sancite dalla legge forestale, per la durata di anni sei, dal 1° settembre 1887 al 31 agosto 1893, e per annue lire 8000 a base d'asta, pagabili a quatrimestri anticipati, dovendo qualunque attendente depositare lire 500 a garanzia delle offerte e lire 200 per fondo di spese degli atti tutti, oltrechè l'affittajuolo, a garenzia delle obbligazioni, dovrà, alla stipola del contratto e a di lui scelta, o prestare idonea fidejussione di persona ben vista alla Giunta, o depositare lire 2000 nella cassa del Comune, compensabile tale somma, con l'ultimo quatrimestre dell'ultimo anno di fitto, dovendo esso fittajuolo, uniformarsi ai patti ed obblighi contenuti nel capitolato relativo, già depositato nella segreteria del Comune, visibile a chiunque ne facesse richiesta durante le ore d'ufficio.

Troina, li 25 giugno 1887.

Visto — Il Sindaco ff.: ABASBIGLIONE.

1 Il Segretario comunale: E. DELL'ASTE.

AVVISO.

In esecuzione al decreto Ministeriale 27 maggio 1887, il sottoscritto avendo fatto domanda di cambiare il nome della figlia *Giacinta* sostituendovi quello di *Laura* rende di pubblica ragione quanto sopra a senso e pegli effetti dell'articolo 121 del R. decreto 15 novembre 1865.

Vittorio, 14 giugno 1887.

41 GIUSEPPE POLESELLI fu PIETRO.

(2ª *pubblicazione*)

NOTIFICAZIONE.

Si rende noto, per ogni effetto che di diritto, che il signor A. Capelle, dal 15 giugno corrente, ha cessato di rappresentare la Ditta L. et H. Guèret, con sede in Genova, che non ha in conseguenza più effetto giuridico il mandato generale di cui era munito dalla Ditta stessa e che non è più in alcun modo interessato colla medesima.

Genova, 27 giugno 1887.

28 L. ET H. GUÈRET.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

A mente dell'articolo 23 Codice civile.

Il Tribunale civile di Genova, provvedendo sopra ricorso di Schiaffino Paola, domiciliata in Camogli (ammessa al gratuito patrocinio con decretto dello stesso Tribunale in data 17 marzo 1887) e diretto a far dichiarare l'assenza del costei marito Giuseppe Natali, con decreto 1° aprile mandava assumersi le informazioni richieste dall'art. 23 Codice civile sull'assenza del Natali predetto ed eseguirsi le pubblicazioni con le norme e nei termini del capoverso 2° e 3° del citato art. 23.

Annotato a campione il diritto di bollo.

Genova, 25 maggio 1887.

Per il cancelliere

6612 CARRARA.

(2ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE

di Frosinone.

BANDO

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 2 agosto corrente anno, avrà luogo la vendita dei fondi in appresso descritti, esecutati ad istanza di Bonomo Paolina vedova Baldassarra, domiciliata in Giuliano di Roma, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Galloni, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 21 dicembre 1875, a danno di Bonomo Domenico, Moriconi Vittoria vedova Bonomo, Bonomo Vincenzo e Giulia, gli ultimi tre quali eredi di Celestino Bonomo, tutti domiciliati in Villa S. Stefano.

Descrizione dei fondi.

1. Molino ad olio con fienile posto nell'abitato di Villa S. Stefano in contrada S. Rocco, distinto in mappa coi nn. 46 e 47, del valore di lire 10,136 01.

2. Terreno in territorio di Villa S. Stefano in contrada Case Pulie, distinto in mappa coi nn. 864, 2645, sezione 1ª, del valore di lire 19,438 48.

Condizioni della vendita.

La vendita avrà luogo in due lotti distinti e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima diminuito di nove decimi, e cioè:

Il lotto 1° sul prezzo di lire 1013 60.

Il lotto 2° sul prezzo di lire 1943 84.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro 30 giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 17 giugno 1887.

G. BARTOLI vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi.

20. AVV. G. GALLONI.

TRIBUNALE DI COMMERCIO

di Roma.

Si fa noto che la Società Anonima dei tramways e ferrovie economiche di Roma, Milano, Bologna, ecc., ha, sotto il giorno di oggi, depositato nella cancelleria di questo Tribunale il bilancio al 31 dicembre 1886 unitamente al rapporto dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale.

Roma, il 1° giugno 1887.

Federico Mirabelli
piazza di Spagna, 58.

Presentato addì 20 giugno 1887, ed inscritto al num. 321 del registro d'ordine, al n. 160 del registro trascrizioni, al n. 69|1883 del registro società, vol. 2°, elenco n. 160.

Roma, li 23 giugno 1887.

Il canc. del Trib. di Commercio

33. M. PETTI

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO DI VENDITA.

Il cancelliere del Tribunale di Velletri fa noto al pubblico che nella udienza del giorno 3 agosto 1887 nella sala delle pubbliche udienze alle ore 11 ant., ad istanza di Mercuri Giuseppe e Leopoldo contro Zaccheo Francesco, domiciliato in Sezze si procederà alla vendita dei sottodescritti fondi.

L'incanto si aprirà in 3 lotti distinti e per lire 3026 20 il I, distinto coi numeri di mappa 618, 619, 649 al 655, 799 e 720, sez. 3ª; per lire 2362 80 pel II lotto distinto coi numeri 419 sub. 2; per lire 928 20 il III, composto dei numeri 18, 19, 22.

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare il decimo del prezzo del lotto a cui vorranno offrire oltre alla somma di lire 400 per le spese d'incanto oltre ad assoggettarsi alle altre condizioni richiamate nel bando originale.

1. Utile dominio di terreno in contrada Quartara, descritto in catasto coi numeri 618, 619, 649 al 655, 799 e 720 della sez. 3ª.

2. Casa di abitazione posta in Sezze in via Pitti n. 9 e di mappa 417 ossia 419 sub. 2, costituita di piano terra 2° e 3° piano confinanti Zaccheo Felice e Luigi, da più lati.

3. Casa di più vani, con granari ad uso forno ed altro ad uso rimessa di legni, in via Pitti e Piazzetta Pane descritta coi numeri di mappa 18, 19, 22, confinanti da più lati con Zaccheo Felice e Luigi.

18. AVV. BOZZI.

AVVISO.

Si notifica a tutti i proprietarii dei pegni depositati al Banco Prestiti di Luigi Tiberi, in via Tor de' Specchi, n. 18-A, dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1886, e non riscossi a tutt'oggi, qualmente la Ecc.ma Corte di appello di Roma, 2ª sezione, con decreto del 24 p. p. giugno, ha esonerato il Tiberi dalla notifica personale a tutti i debitori dell' intimazione prescritta dall'art. 363 Codice di commercio, autorizzandolo ad eseguire tale intimazione a mezzo della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

S'intimano quindi i suddetti debitori che il sullodato Tiberi, autorizzato come sopra, il giorno di giovedì 14 corrente luglio procederà alla vendita dei pegni scaduti a tutto il 31 decembre 1886 e non ritirati al pubblico incanto, nel locale del Banco, per mezzo di perito patentato, a termine degli articoli 68, 363 e 458 del vigente Codice di commercio.

Tutto ciò si deduce loro a notizia, perchè possano (se vogliono) ritirare i detti pegni scaduti e non ritirati prima del suddetto giorno, altrimenti ne sarà effettuata la vendita come sopra.

32. AVV. LUIGI AURELI.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO. 27

Sia noto che il Tribunale civile di Savona, con suo decreto 29 aprile 1887, riconoscendo unica erede della fu Armellino Angela Petronilla fu Giuseppe, da Cengio, la propria madre Parodi Virginia, vedova Armellino, rimaritata in Brena, autorizzava la Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della cartella nominativa della rendita annua di lire 40, n. 781166, intestata alla detta fu Armellino Angela Petronilla.

Millesimo, 18 giugno 1887.

Per Parodi Virginia

AVV. GIUSEPPE LEVRATTI notaio.

REGIA PRETURA

DEL QUARTO MANDAMENTO DI ROMA

Il cancelliere sottoscritto, a mente dell'articolo 955 del Codice civile, annunzia che con atto di questa cancelleria in data d'oggi i signori Jacobini Mario anche nell'interesse del di lui figlio minore Gaetano, e Jacobini Camillo, domiciliati amendue in Roma, via Monserrato, n. 29, hanno dichiarato di non accettare se non col benefizio dell'inventario l'eredità lasciata dal loro fratello e zio rispettivo cardinale don Lodovico Jacobini morto in Roma nei Palazzi del Vaticano, il 28 febbraio del corrente anno 1887 con testamento pubblico.

Roma, 4° mand., li 28 giugno 1887.

22. Il canc. TURCI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Ill.mi signori presidente e componenti la camera di consiglio del Tribunale civile di Castrovillari,

Giuseppe Bellusci e Mariangiola Bruni, da Plataci, quali eredi di Vincenzo Bellusci fu Daniele, fanno istanza, a mente dell'art. 38 della legge notarile in vigore, di ordinare lo svincolo della rendita di lire 35 sul Debito Pubblico italiano a favore dell'intestatario Vincenzo Bellusci fu Daniele, e per esso dei prenominati suoi eredi; e che fu vincolata ad ipoteca sino alla concorrenza di lire 34 a favore del governo pel prenominato Bellusci Daniele come cauzione di notaio del comune di Plataci, distretto di Castrovillari, provincia di Cosenza.

Castrovillari, 30 maggio 1887.

L'avv. proc. G. Satriani.

Per estratto dall'originale domanda,

7059 Il proc. GIUSEPPE SATRIANO.

REGIA PRETURA

DEL SESTO MANDAMENTO DI ROMA.

Ad istanza del signor Cesare Galassi, domiciliato in Roma e per elezione Corso Vittorio Emanuele n. 18 nello studio del Procuratore sig. Salvatore Bugarini.

Contro

Serantoni Guglielmo d'incognito domicilio residenza e dimora.

In virtù di cambiale di lire trecento alla quale fu eseguito il relativo precetto il giorno 12 gennaio anno corr.

Io Baroni Benedetto usciere ho pignorato presso la Direzione Generale del Tesoro e per essa al suo Direttore generale Carlo comm. Cantoni tutte le somme di spettanza del ripetuto Serantoni Guglielmo quale impiegato straordinario alla Direzione Generale del Demanio, ed ambedue ho citato a comparire avanti il R. Pretore del sesto mandamento di Roma in via Croce Bianca 42 all'udienza del giorno 27 luglio corrente ore 9 ant. il primo per fare la debita dichiarazione, ed il Serantoni per esservi presente ed agli atti ulteriori che ne saranno del caso.

Roma, oggi 1° luglio 1886.

45. BENEDETTO BARONI, usc.

AVVISO.

Essendo state affidate al sig. Vincenzo Galletto, con promessa di operazione commerciale, n. 4 cambiali per la complessiva somma di lire settemila cinquecento, (circa) e non avendo avuto luogo la detta operazione, nè potuto ottenere la restituzione delle cambiali, si diffidano, a tenore di legge, che alla scadenza non verranno pagate, e si procederà, in via penale.

47 C. DE GREGORY e C.ª

(1ª *pubblicazione*).

ESTRATTO DI BANDO

per vendita giudiziaria.

Innanzi il Tribunale civile di Viterbo, nell'udienza del 4 agosto 1887, si procederà alla vendita degl'infrascritti stabili ad istanza di Capotondi Clemenza e Buratti Filippo coniugi, domiciliati in Lubriano, ammessi al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 1. ottobre 1884, rappresentati dal procuratore officioso Angelo avvocato Canevari, in danno di Basili Basilio e Cristoforo, domiciliati in Gradoli.

L'incanto degli immobili da vendersi verrà aperto sul prezzo offerto dai creditori istanti, in lire 190 50 pel 1° lotto, di lire 73 80 pel 2°, di lire 450 pel 3°, di lire 56 40 pel 4°, di lire 84 60 pel 5°, di lire 98 70 pel 6°, di lire 15 60 pel 7°, di lire 84 60 per l'8°, eguale a sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, e colle condizioni espresse nel capitolato del relativo bando.

Stabili da vendersi:

1. Vigna in contrada S. Antonio nel comune di Gradoli della superficie di ettari 0 29 83, dell'estimo di lire 214 83, distinta in mappa sez. 1ª, col n. 1578, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 3 18.

2. Terreno seminativo in contrada suddetta, della superficie di ettari 0 11 30 e dell'estimo di lire 83 14, distinto in mappa sez. 1ª, col n. 2787, gravato dell'annuo tributo di lire 1 23.

3. Casa in via Magenta, composta di un piano di sette vani, al civico numero 9, distinta in mappa coi numeri 324 sub. 3, 325 sub. 3 e 324 sub. 3, del reddito imponibile di lire 60, gravato dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 7 50.

4. Cantina in via Magenta di un piano ed un vano, distinta in mappa col n. 332, del reddito imponibile di lire 7 50, gravata dell'annuo tributo diretto di cent. 94.

5. Stalla e porzione del sotterraneo in via Magenta, composta di un vano, distinta in mappa col n. 358 sub. 1, del reddito imponibile di lire 11 25, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 1 41.

6. Tinaro e cantina sotterranea e pianterreno in via Monte Corvo, composto di un piano e due vani, distinti in mappa al n. 316 sub. 1, del reddito imponibile di lire 13 12 e del tributo diretto di lire 1 64.

7. Stanzino in via Cavour, composto di un vano distinto in mappa al numero 3324, del reddito imponibile di lire 1 88, gravate del tributo diretto di cent. 25.

8. Cantina in via Poggetto, composta di un piano ed un vano distinta in mappa col n. 3359, del reddito imponibile di lire 11 25, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 1 41.

AUG. avv. CANEVARI
proc. officioso.

Registrato al n. 612 del Camp. civile di questa cancelleria.

Viterbo, 29 giugno 1887.

17 Il vicecanc. ALES. BALDERI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.